

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO  
DEI BACINI DI CARENAGGIO  
NEL PORTO DI GENOVA**

**APPROVATO DAL COMITATO PORTUALE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2002  
E RESO ESECUTIVO CON DECRETO A.P.G. N. 306/2003**

**MODIFICATO CON DECRETO A.P.G. N. 894/2005**

**INTEGRATO CON "ART. 20 BIS - DISPOSIZIONE TRANSITORIA" APPROVATO CON  
DECRETO A.P.G. N. 942/2012**

**MODIFICATO CON DECRETO 1373 DEL 12/9/2017**

*REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA*

*INDICE*

<i>ART. 1</i>	<i>uso dei bacini</i>	<i>pag. 1</i>
<i>ART. 2</i>	<i>domanda di immissione</i>	<i>“ 1</i>
<i>ART. 3</i>	<i>biglietto di iscrizione</i>	<i>“ 2</i>
<i>ART. 4</i>	<i>precedenza d'immissione</i>	<i>“ 3</i>
<i>ART. 5</i>	<i>cambiamento di turno</i>	<i>“ 3</i>
<i>ART. 6</i>	<i>immissione ed uscita dal bacino</i>	<i>“ 4</i>
<i>ART. 7</i>	<i>permanenza in bacino</i>	<i>“ 4</i>
<i>ART. 8</i>	<i>mancata presentazione e rinuncia all'iscrizione</i>	<i>“ 4</i>
<i>ART. 9</i>	<i>immissione delle navi nei bacini ed esecuzione dei lavori</i>	<i>“ 5</i>
<i>ART. 10</i>	<i>orario per i lavori</i>	<i>“ 6</i>
<i>ART. 11</i>	<i>ritardo d'uscita dal bacino</i>	<i>“ 6</i>
<i>ART. 12</i>	<i>navi occupanti uno stesso bacino</i>	<i>“ 6</i>
<i>ART. 13</i>	<i>manovre, permanenze e tariffe supplementari</i>	<i>“ 7</i>
<i>ART. 14</i>	<i>norme di comportamento all'interno dei bacini</i>	<i>“ 8</i>
<i>ART. 15</i>	<i>pulizia dei bacini</i>	<i>“ 8</i>
<i>ART. 16</i>	<i>interventi in caso d'incendio</i>	<i>“ 9</i>
<i>ART. 17</i>	<i>norme in materia antinfortunistica</i>	<i>“ 10</i>
<i>ART. 18</i>	<i>risarcimento di danni</i>	<i>“ 10</i>
<i>ART. 19</i>	<i>pagamenti</i>	<i>“ 10</i>
<i>ART. 20</i>	<i>disposizioni diverse</i>	<i>“ 11</i>
<i>ART. 20 bis</i>	<i>disposizione transitoria</i>	<i>“ 12</i>
<i>ART. 21</i>	<i>osservanza ed interpretazione del regolamento</i>	<i>“ 13</i>

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI BACINI DI CARENAGGIO DEL PORTO DI GENOVA**

**APPROVATO DAL COMITATO PORTUALE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2002 E  
RESO ESECUTIVO CON DECRETO A.P.G. N. 306/2003  
MODIFICATO CON DECRETO A.P.G. N. 894/2005  
INTEGRATO CON "ART. 20 BIS - DISPOSIZIONE TRANSITORIA" APPROVATO CON  
DECRETO A.P.G. N. 942/2012**

## **ART. 1 USO DEI BACINI**

L'utilizzo dei bacini di carenaggio è disciplinato dal presente Regolamento e dai provvedimenti dell'Autorità Portuale concernenti le tariffe dei diritti di vasca e dei servizi accessori.

Un esemplare del presente Regolamento deve essere tenuto a disposizione degli interessati presso l'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima e presso la Concessionaria dei Bacini (di seguito: Concessionaria).

Il Regolamento si intende conosciuto dagli interessati, senza che possa ammettersi eccezione in contrario.

L'Utente è tenuto ad agevolare la rotazione delle navi nelle vasche svolgendo i lavori con la migliore sollecitudine, peraltro con l'osservanza delle norme di legge e contrattuali afferenti l'orario di lavoro.

## **ART. 2 DOMANDA D'IMMISSIONE**

I Capitani, Armatori, Agenti Raccomandatari Marittimi, Cantieri Navali, Aziende di riparazione navale titolari & licenza di esercizio (di seguito: Utenti), devono presentare alla Concessionaria domanda, debitamente firmata, redatta secondo il modulo A" - allegato al presente Regolamento - e versare, alla scadenza e per gli effetti di cui al successivo art. 3, un deposito cauzionale pari a Euro 1.500 per le navi da includere nell'elenco A di cui al successivo art. 3 e Euro 3.000 per le navi da includere nell'elenco B del medesimo articolo.

Sono dispensate dall'obbligo del deposito le navi dello Stato o da esso noleggate o requisite.

Gli Utenti devono completare il “modulo A” con tutti i dati inerenti alla nave da immettere e consegnare alla Concessionaria, il disegno raffigurante il “piano di carenaggio” della nave medesima; al suddetto modulo va unito il modulo B (allegato al presente Regolamento) in tutti i casi in cui eventuali anomalie o forme speciali dello scafo, chiglia, ecc., richiedano modifiche allo scalo del bacino ecc. con la documentazione della sezione di tre zone della nave interessate dalle suddette anomalie.

Gli Utenti sono responsabili dell’esattezza delle indicazioni contenute nella domanda.

L’importo dei diritti di vasca e delle prestazioni accessorie è fatturato all’Utente firmatario della domanda.

Il modulo A” ed il modulo B” per la domanda di immissione debbono essere tenuti a disposizione degli Utenti presso la Concessionaria.

### **ART. 3**

#### **BIGLIETTO D’ISCRIZIONE**

Le domande presentate dagli Utenti prima di trenta giorni dalla data di immissione sono prese in considerazione solo ai fini del programma di occupazione dei bacini e decadono se non sono confermate alla scadenza del suddetto termine, salvo quanto disposto al successivo sesto comma.

Se interviene la conferma, le navi sono iscritte da parte della Concessionaria in uno dei seguenti elenchi:

- elenco “A” comprendente le navi da immettere nel bacino n. 2;
- elenco “B” comprendente le navi da immettere negli altri bacini.

La Concessionaria consegna agli Utenti il biglietto di iscrizione con numerazione progressiva indicante il turno a prescindere dall’elenco di appartenenza.

Al momento della conferma della domanda, o a quello della presentazione della stessa se questa interviene entro i trenta giorni precedenti la data di immissione, l’Utente deve contestualmente prestare il deposito cauzionale di cui all’art. 2.

La domanda non è valida se la conferma o la presentazione della domanda medesima non è accompagnata dal versamento del suddetto deposito.

Le navi per le quali sia presentata domanda prima del trentesimo giorno dalla data di immissione sono messe a turno al momento in cui venga versata la cauzione di cui all'art. 2 nonché un importo aggiuntivo pari alla cauzione stessa.

Se l'iscrizione a turno è effettuata in base a quanto disposto dal comma precedente ed il bacino non viene utilizzato per mancato arrivo della nave e per l'impossibilità di immettere altre navi del medesimo o di altri Utenti, il richiedente perde il diritto a recuperare quanto versato.

L'iscrizione a turno - ai sensi del precedente sesto comma - non può essere attuata qualora per lo stesso periodo di immissione sia già stato impegnato, ai sensi del medesimo comma, a seconda dei casi:

- uno dei bacini n. 1 e n.3;
- uno dei bacini n.4 e n.5;
- una delle sezioni del bacino n. 2.

#### **ART. 4**

#### **PRECEDENZA D'IMMISSIONE**

E' accordata la precedenza sulle navi iscritte per l'immissione in bacino a quelle che, a giudizio dell'Autorità Marittima, si trovino in condizioni di pericolo, alle navi dello Stato ed a quelle da esso noleggate o requisite e, a condizioni di reciprocità, alle navi militari di bandiera estera.

#### **ART. 5**

#### **CAMBIAMENTO DI TURNO**

E' ammesso il cambiamento di turno fra navi dello stesso elenco, ("A o "B" di cui all'all. 3) i cui Utenti siano concordi al riguardo e informino la Concessionaria non più tardi delle ore 12.00 del quarto giorno precedente quello previsto per l'immissione della nave che cede il turno.

Il cambiamento di turno deve essere richiesto dall'Utente compilando il "modello C" - allegato al presente Regolamento - da presentare in doppia copia alla Concessionaria, nel termine previsto dal precedente comma.

L'Utente che ha presentato la domanda di immissione può cedere una sola volta il turno riferito alla nave interessata. Decorso il termine di cui al precedente comma primo, se la nave trovasi in porto pronta ad entrare in bacino, può conservare, a richiesta, la validità della domanda, ma non può più cedere il turno.

E' ammessa la sostituzione della nave, per una sola volta, da parte dello stesso Utente.

## **ART. 6**

### **IMMISSIONE ED USCITA DAL BACINO**

Non più tardi delle ore 15.00 del giorno precedente quello fissato per l'immissione o l'uscita di una nave dal bacino, l'utente deve prendere i definitivi accordi con la Concessionaria.

Qualora la nave occupante il bacino non esca prima delle ore 12.00, la nave pronta per l'immissione può chiedere che la stessa sia effettuata nelle ore seguenti tale termine oppure nel giorno successivo, accettando in tale caso la programmazione prevista per tale giorno dalla Concessionaria per gli altri bacini.

La nave che non si presenti pronta per l'immissione nel giorno indicato perde il turno. Se la mancata presentazione dipende da giustificato motivo, la nave può presentarsi, previo assenso della Concessionaria, entro le 48 ore successive.

Tuttavia, qualora abbia avvertito la Concessionaria entro le ore 12.00 del giorno antecedente quello previsto dal turno, e la Concessionaria abbia potuto immettere altra nave nel bacino stesso, non perderà la cauzione.

L'utente non perde la cauzione qualora il bacino non sia utilizzabile.

## **ART. 7**

### **PERMANENZA IN BACINO**

Qualora l'utente della nave che occupa il bacino chieda di protrarre la permanenza oltre il periodo di tempo dichiarato nella domanda, la Concessionaria ha la facoltà di rifiutare il prolungamento dell'utilizzo del bacino nei casi in cui ciò possa ostacolare il regolare svolgersi dei turni.

## **ART. 8**

### **MANCATA PRESENTAZIONE E RINUNCIA ALL'ISCRIZIONE**

Nel caso in cui la nave, iscritta a turno, non si presenti nel giorno fissato pronta per l'immissione senza giustificato motivo, ovvero l'utente rinunci all'iscrizione oltre al termine di cui al successivo comma 2, la Concessionaria provvede ad incamerare la cauzione versata, salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'utente può rinunciare alla iscrizione a turno di una nave, senza incorrere nella perdita della cauzione - fatto salvo quanto previsto al settimo comma dell'an. 3 - purché comunichi la rinuncia per iscritto alla Concessionaria non più tardi delle ore 12.00 del decimo giorno antecedente quello fissato per l'immissione.

**ART. 9**  
**IMMISSIONE DELLE NAVI NEI BACINI**  
**ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

A seguito delle operazioni di tonneggio delle navi, effettuate a norma dell'art. 295 del Cod. Nav., dall'ingresso in bacino al loro posizionamento all'interno dei bacini stessi, la concessionaria provvede alla posa sulle taccate, alla puntellatura laterale delle navi, a prosciugare ed a pulire le platee dei bacini da eventuali fanghi, nonché alle corrispondenti operazioni per l'uscita, tenuto conto di quanto previsto all'art.15.

La nave è tenuta a mettere a disposizione adeguato personale di bordo per tutte le operazioni finalizzate al collocamento della stessa sulle taccate; provvede altresì alle operazioni di tonneggio per l'uscita.

La Concessionaria fornisce e garantisce alle navi in bacino gru, energia elettrica, aria compressa, acqua dolce e salata ed ogni altro servizio accessorio secondo le datazioni di cui alla specifica riportata per i singoli bacini nel prospetto allegato al presente Regolamento (all.to "D").

Le prestazioni di cui sopra sono fatturate sulla base delle tariffe di cui al primo comma dell'art. 1.

Gli Utenti possono eseguire le riparazioni e gli interventi occorrenti alle navi nei limiti delle autorizzazioni possedute e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale e di ogni altra disposizione emanata dalle Autorità competenti.

I singoli Utenti sono tenuti a dare comunicazione alla concessionaria circa la tempistica relativa alle operazioni di coloritura a spruzzo e/o sabbiatura che intendono svolgere.

La concessionaria comunica a ciascun Utente le operazioni di coloritura e/o sabbiatura che le navi che già si trovano o che vengono immesse in altre vasche o in altra sezione della medesima vasca, hanno dichiarato di effettuare, secondo quanto risulta dalla rispettiva domanda di immissione presentata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il richiedente l'immissione di una nave/unità da diporto, qualora ritenga che dalle operazioni di verniciatura, comunicategli ai sensi dell'art.9, comma 7, del Regolamento, possa derivare un pregiudizio alla propria unità immessa, dichiara di adottare a propria cura e spese gli opportuni accorgimenti tecnici a protezione dell'unità medesima.

**ART. 10**  
**ORARIO PER I LAVORI**

Le operazioni svolte dal personale della Concessionaria nei bacini di carenaggio hanno luogo normalmente da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con intervallo di un'ora per la pausa pranzo.

Qualora la Concessionaria operi, a richiesta dell' Utente, in orario straordinario, o notturno o festivo, i relativi costi saranno addebitati all' Utente medesimo, secondo le tariffe in vigore.

**ART. 11**  
**RITARDO D'USCITA DAL BACINO**

La Concessionaria non è responsabile di eventuali danni derivanti da ritardi d'uscita imputabili alle navi.

**ART. 12**  
**NAVI OCCUPANTI UNO STESSO BACINO**

Previo consenso manifestato per iscritto dagli Utenti interessati, e con l'assenso della Concessionaria in ordine ad eventuali aspetti tecnico-operativi, possono essere immesse contemporaneamente più navi nello stesso bacino, inclusa la sezione di poppa del n. 2. Per le due sezioni del bacino n. 2 valgono le disposizioni di cui ai comma seguenti.

Non possono essere immesse nella sezione esterna del bacino n. 2 navi che prevedano l'occupazione della stessa sino ad una data eccedente quella indicata nella domanda presentata dalla nave già occupante la sezione interna.

La nave che - immessa nella sezione esterna - prolunghi la permanenza oltre il termine previsto nella propria domanda di immissione, deve corrispondere i diritti di vasca afferenti la nave occupante la sezione interna per i giorni eccedenti il termine previsto dalla relativa domanda di immissione.

L'Utente che occupa la sezione interna del bacino n. 2 non ha diritto all'uscita prima del tempo indicato nella domanda di immissione e deve pagare i diritti di vasca fino al suddetto termine anche se abbia terminato anteriormente i lavori e l'altra nave occupante la sezione esterna non sia pronta ad uscire.



## **ART. 13**

### **MANOVRE, PERMANENZE E TARIFFE SUPPLEMENTARI**

Le navi, al momento di presentarsi ai bacini per esservi immesse, devono essere posizionate diritte, senza sbandamento di sorta, avere l'assetto confacente all'inclinazione del bacino loro destinato, senza ingombri fuori bordo, ed essere sufficientemente equipaggiate. Devono, inoltre, avere i mezzi occorrenti per la manovra e presentare all'ingresso dei bacini cavi maneggevoli per tonnellaggio (escluso cavi metallici) e quanto altro richiesto dal personale della Concessionaria. Le navi devono avere chiaramente visibile il pescaggio.

Nel caso di navi entranti in bacino in condizioni di avaria, in condizioni anormali di assetto o comunque non corrispondenti a quelle indicate al comma precedente, la Concessionaria e la nave medesima determinano congiuntamente gli opportuni provvedimenti ed iniziative da adottare ai fini della sicurezza della manovra.

La Concessionaria, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 9, non risponde di eventuali danni sofferti dalla nave, dai bacini o da terzi durante le operazioni di entrata, permanenza ed uscita dai bacini salvo che tali danni siano stati causati dal suo comportamento nello svolgimento delle attività ad essa affidate.

Le navi possono eseguire in bacino i lavori di riparazione allo scafo specificati in domanda, ma allorché la loro immersione o qualunque altra causa esiga il cambiamento delle taccate o modificazioni allo scalo, ciò sarà eseguito a cura e spese dell'Utente, con rimborso delle eventuali prestazioni rese dalla Concessionaria, oltre al pagamento della tariffa per i diritti di vasca — relativi alla nave immettenda — per le giornate nelle quali il bacino resta impegnato a causa dei succitati lavori.

Qualora le modificazioni allo scalo possano effettuarsi con l'impiego dei sommozzatori, senza un suppletivo prosciugamento del bacino, alla Concessionaria spetta il rimborso della mano d'opera impegnata per tali operazioni. Qualunque prosciugamento suppletivo per il ripristino delle taccate od altro dà luogo al pagamento, da parte dell'Utente, di una tariffa supplementare analogamente a quanto previsto al precedente comma quarto.

Le eventuali sopraccennate modifiche allo scalo sono effettuate previo rilascio di lettera di manleva da parte dell'Utente secondo il "modulo B".

Le contestazioni relative alla valutazione delle spese di cui ai comma precedenti, salvi i diritti di vasca dovuti alla Concessionaria come sopra indicati, sono risolte amichevolmente da due periti scelti dalle parti, i quali, in caso di dissenso, sono conciliati da un terzo perito designato dagli stessi.

Ove i due periti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo perito, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

#### **ART. 14**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI BACINI**

Negli ambiti di competenza della Concessionaria gli equipaggi delle navi sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti che concernono le navi ormeggiate nel porto e gli altri provvedimenti emanati dall'Autorità Portuale. Gli addetti alle riparazioni, i dipendenti della Concessionaria e qualunque altra persona preposta alle manovre sono sottoposti a tali norme.

E' proibito il getto di immondizie nei bacini e sulle calate, il pompaggio delle sentine e lo scarico di residui oleosi delle casse del combustibile liquido o delle cisterne delle navi trasportanti nafta, benzina e simili. E' vietato alle navi in bacino, se a secco, ogni operazione che ne possa alterare sensibilmente il peso e la sua distribuzione vuotando o riempiendo caldaie, serbatoi, doppi fondi, ecc., sia spostando, caricando e scaricando zavorra, merce od altro. Le navi devono dare comunicazione scritta alla Concessionaria in caso di rimozione di zavorra o altri pesi che si renda necessaria, manlevando la stessa da ogni responsabilità in relazione a tali spostamenti.

E' altresì proibita l'immissione in bacino di navi aventi a bordo esplosivi e, nei compartimenti del carico, acidi, infiammabili o sostanze pericolose, con l'eccezione delle dotazioni proprie della nave. E fatto obbligo alle navi-cisterna di esibire un certificato rilasciato da consulente chimico del porto attestante che la nave è libera da gas. Nel caso di inosservanza di dette norme le Autorità competenti adottano i conseguenti provvedimenti.

E' vietato, salvo specifica autorizzazione della Concessionaria, azionare in bacino le eliche di propulsione.

#### **ART. 15**

#### **PULIZIA DEI BACINI**

Le imprese che eseguono lavori sulle navi all'interno delle vasche sono tenute a rimuovere, sia dalle vasche che dalle pertinenti aree di servizio, entro il termine dei lavori stessi, tutti i materiali ed i rifiuti asportabili prodotti da detti lavori.

La Concessionaria, qualora ritenga che le suddette operazioni siano state eseguite in modo inadeguato, provvede, esperito il contraddittorio con l'impresa interessata, alla pulizia delle vasche e delle pertinenti aree di servizio dai residui non asportati, alla raccolta degli stessi ed al loro smaltimento a norma di legge, ricorrendo, se del caso, anche al servizio di battello ecologico.

Il corrispettivo di tali interventi non è compreso nei diritti di bacino ed è addebitato all'Utente unitamente ai conseguenti eventuali ulteriori diritti di permanenza.

Le acque provenienti dalla nave, o da lavorazioni eseguite sulla stessa, possono essere convogliate al depuratore dei bacini, ad eccezione di quelle contenenti idrocarburi, residui del carico e acque nere non trattate.

Nel caso di spandimento di oli minerali, gli Utenti devono provvedere alla immediata pulizia del bacino ed alla raccolta dell'olio eventualmente depositato sul fondo o nei cunicoli del bacino stesso.

Non si può procedere all'allagamento delle vasche fino a che non siano ultimate le operazioni di pulizia.

Chiuso il bacino e durante tutta la permanenza della nave, è vietato l'uso dei servizi igienici di bordo salvo l'esistenza di sistemi certificati e funzionanti di trattamento delle acque di bordo. Il personale potrà usare i servizi igienici adiacenti ai bacini.

La Concessionaria, ultimata l'operazione di prosciugamento delle vasche, è tenuta a provvedere alla loro pulizia affinché siano idonee al loro utilizzo; ogni addebito dei diritti di bacino decorre solo dall'ultimazione di quest'ultima operazione, sempre che il prosciugamento e la pulizia siano completati entro le otto ore successive all'immissione della nave in bacino se l'immissione stessa interviene entro le ore 12.00 del giorno in questione, od entro le dodici ore successive se la nave viene immessa dopo le ore 12.00 del suddetto giorno.

Gli Utenti non possono, senza permesso della Concessionaria, depositare materiali sui fondo dei bacini o sulle calate circostanti.

## **ART. 16**

### **INTERVENTI IN CASO D'INCENDIO**

In caso d'incendio a bordo la Concessionaria concorre allo spegnimento e deve essere risarcita per eventuali spese sostenute e danni subiti.

## **ART. 17**

### **NORME IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA**

Durante i lavori sulla nave devono essere osservate da parte del comando di bordo o dall'impresa che svolge i lavori le specifiche disposizioni in materia antinfortunistica sui lavoro concernenti le maestranze impiegate.

## **ART. 18**

### **RISARCIMENTO DI DANNI**

I danni causati ai bacini, ed alle loro attrezzature devono essere risarciti alla Concessionaria dall'Utente; l'Autorità Portuale ne accerta l'entità in contraddittorio con l'Utente.

## **ART. 19**

### **PAGAMENTI**

Il pagamento dei diritti di vasca è computato per giornata, sia feriale che festiva.

La giornata nella quale la nave esce dal bacino prima delle ore 11.00 non è considerata ai fini del computo dei diritti di vasca.

La Concessionaria tenuta a rendere agibile la vasca nel più breve tempo tecnico possibile, tenendo conto anche di specifiche esigenze lavorative espresse dall'Utente.

I diritti di vasca non sono comunque dovuti per le giornate in cui la vasca non sia stata prosciugata nei termini previsti dal penultimo comma dell'art. 15, ovvero la vasca risulti allagata per più di due ore durante il periodo di utilizzo.

I diritti di vasca e quelli per le prestazioni accessorie ed eventuali danni di cui all'art. 18 devono essere corrisposti, da parte di chi ha presentato la domanda di immissione, prima dell'uscita della nave.

In mancanza del pagamento di quanto dovuto prima dell'uscita della nave, la Concessionaria non attiverà le procedure per l'uscita della nave dal bacino. Il prolungamento della sosta comporterà un addebito secondo le tariffe in vigore.

Non possono essere accettate le domande di immissione presentate da un Utente che non abbia corrisposto gli importi relativi ad altra nave precedentemente immessa.

Se un Utente non ha corrisposto quanto dovuto per l'immissione di una nave di una Società armatrice, può non essere accettata la domanda di immissione di altra nave della medesima Società anche se tale domanda è presentata da un Utente diverso.

## **ART. 20**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

L'Utente è tenuto a corrispondere il pagamento dei diritti di vasca nella misura del 50% se la nave non effettua lavori in platea nel giorno festivo e ne abbia preventivamente data comunicazione alla Concessionaria.

Nel caso in cui i lavori sulla nave siano terminati, la stessa può permanere in bacino nel giorno festivo, purché corrisponda "importo della tariffa di ormeggio in bacino, e abbia presentato apposita domanda alla Concessionaria che può non accoglierla per esigenze di turno.

La Concessionaria non assume responsabilità in caso di non disponibilità del bacino per la data prevista.

Nulla è dovuto nei giorni o frazioni di giorno in cui le manovre fossero impedita da condizioni meteorologiche avverse.

Non vanno corrisposti i diritti di vasca nel caso in cui le operazioni sulla nave siano impedita da disservizi imputabili alla Concessionaria.

In caso di ritardo nelle operazioni di puntellaggio, causa sbandamento o cattivo assetto della nave, la stessa è tenuta a corrispondere alla Concessionaria gli eventuali maggiori costi dovuti a lavoro straordinario ed al risarcimento di eventuali danni.

Non è permesso l'uso della passerella di accesso al bordo se la nave, dopo essere stata poggiata sulle taccate, non sia stata puntellata; la passerella deve essere accuratamente rizzata ed illuminata a cura del personale della nave.

E' vietato l'ormeggio ai galleggianti non dotati di parabordi nello specchio acqueo antistante i bacini, o lungo le fiancate dei bacini.

La permanenza di navi ormeggiate dentro le vasche dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Concessionaria, previa corresponsione della tariffa di ormeggio in bacino, ed in accordo con il Comandante della nave (art. 295 Cod. Nav.).

## **ART. 20 BIS**

### **DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

L'uso esclusivo dei bacini di carenaggio per periodi temporali superiori a due mesi e fino al 31 dicembre 2015 può essere concesso ad iniziativa della concessionaria del servizio e dei beni ovvero su istanza di uno o più utenti, in tal caso riuniti nelle forme di legge, e, in entrambi i casi, previo esperimento di una procedura conforme all'ordinamento comunitario.

La concessionaria ai fini di assegnare in esclusiva ad uno o più utenti uno o più bacini assume, ai fini della valutazione, i requisiti del richiedente come previsti dalla normativa in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione, la durata della occupazione del bene, la valorizzazione dell'uso non inferiore a quella stabilita nella procedura, il programma operativo integrato per gli aspetti ambientali e di sicurezza e sostenuto da garanzia fideiussoria.

La concessionaria potrà, previo assenso dell'Autorità Portuale, prorogare gli eventuali rapporti in essere fino a ulteriori 2 anni.

La concessionaria ha facoltà di fissare ulteriori criteri, obblighi e garanzie, ivi compresa la possibilità per i richiedenti di partecipare, nel caso di procedura riferita a due o più bacini, alla selezione anche per l'assegnazione di un solo bacino mediante la ripartizione in lotti temporali dell'affidamento.

La concessionaria in ogni caso si può riservare di procedere all'assegnazione di un solo bacino.

Ai fini della selezione la concessionaria dovrà provvedere a pubblicare specifico avviso per un periodo non inferiore a venti giorni sul proprio sito web nonché su quello dell'Autorità Portuale di Genova, e, per estratto, su almeno due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e dovrà predisporre condizioni atte a garantire la segretezza delle offerte e la loro apertura in seduta pubblica.

La concessionaria nella determinazione del corrispettivo dell'uso esclusivo anche differenziato per bacino e/o per tipologia di nave/galleggiante può comprendere l'erogazione di determinati servizi nonché eventuali riduzioni delle tariffe in vigore.

La permanenza nel bacino derivante dall'applicazione del presente articolo non viene considerata ai fini della attribuzione di premi di assiduità.

Per quanto non previsto in sede di procedura valgono le disposizioni del Regolamento e le tariffe vigenti, ed altresì quanto deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 23.7.2012 al n. 87/3/2012 di prot. con riferimento al massimo di tre bacini da assegnare in contemporanea ed in esclusiva, nonché alla raccomandazione a limitare, per quanto possibile, l'insorgere di posizioni monopolistiche.

## **ART. 21**

### **OSSERVANZA ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Con la sottoscrizione della domanda di immissione si intendono accettate tutte le clausole del presente regolamento.

Le controversie circa l'interpretazione del presente Regolamento sono deferite all'Autorità Portuale.

**Mod. A****Art.2 Regolamento per l'esercizio dei Bacini di Carenaggio**

Genova,.....

Spett.le

**SOCIETA' ENTE BACINI**

Via al Molo Giano,

16128 Genova**DOMANDA D'IMMISSIONE**

Il sottoscritto.....residente in.....nella sua qualità di <sup>(a)</sup>.....  
 del <sup>(b)</sup>....., fa istanza perché sia ricevuta a turno <sup>(c)</sup>.....in uno dei bacini gestiti  
 dalla Soc. Ente Bacini, la <sup>(d)</sup>.....denominata.....di  
 bandiera.....comandata dal capitano.....

Dichiara che tale nave ha la stazza lorda <sup>(e)</sup> di tonn....., la lunghezza di  
 metri.....fuori tutto, la larghezza massima di mt....., alt.....il  
 pescaggio di piedi.....e che trovasi avere a bordo tonn.....di peso morto.

Il richiedente dichiara che la nave trovasi <sup>(f)</sup>.....e presume di averla pronta all'immissione  
 verso il giorno.....per una permanenza di giorni.....per le operazioni seguenti <sup>(g)</sup>.....

Si intendono conosciute ed accettate tutte le condizioni contemplate nel Regolamento per l'esercizio dei bacini di  
 carenaggio del Porto di Genova, approvato dall'Autorità competente.

Si dichiara inoltre che la nave.....presenta le seguenti particolarità <sup>(h)</sup>.....

**A tale fine viene compilato in ogni sua parte, ed allegato alla presente domanda, il mod. B.**

Pertanto, con riferimento all'art. 13 del Regolamento, qualora per l'esecuzione dei lavori occorressero modifiche allo  
 scalo del bacino, queste saranno effettuate a cura, spese e responsabilità del richiedente che è a conoscenza dello stato  
 normale dei bacini ed accessori.

Si prende atto che la fattura emessa a fronte della presente richiesta sarà in esclusione da I.V.A., ai sensi dell'art.8bis del  
 D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche.

“Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il settore delle Riparazioni Navali è area di cantiere destinata, tra  
 l'altro, alla pitturazione ed alla sabbiatura navale. Il richiedente l'immissione di una nave/unità da diporto, qualora  
 ritenga che dalle Operazioni di verniciatura, comunicategli ai sensi dell'art.9, comma 7, del Regolamento, possa  
 derivare un pregiudizio alla propria unità immessa, dichiara di adottare a propria cura e spese gli opportuni  
 accorgimenti tecnici a protezione dell'unità medesima e con la firma della presente domanda manleva pertanto la  
 Società concessionaria, gli altri Utenti dei bacini di carenaggio o degli accosti di Ente Bacini S.r.l. nonché le Aziende di



riparazione navale che effettuano lavori su commessa degli Utenti stessi, da ogni responsabilità per i danni arrecati alle proprie unità derivanti dalle lavorazioni medesime”.

A tutti gli effetti il richiedente elegge domicilio in Genova, al seguente indirizzo.....  
.....

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_  
cod.fiscale e P.IVA  
\_\_\_\_\_

Si intendono approvate in modo espresso le clausole di cui agli artt.7 (permanenza in bacino), 9 (immissione delle navi nei bacini ed esecuzione dei lavori), 13 (manovre, permanenza e tariffe supplementari), 15 (pulizia dei bacini), 19 (pagamenti) e 20 (disposizioni diverse)

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

Note:

- <sup>(a)</sup>: legale rappresentante, procuratore, ispettore, ecc.
- <sup>(b)</sup>: Società armatrice, cantiere navale, agente raccomandatario, ecc.
- <sup>(c)</sup>: Ordinario o con precedenza
- <sup>(d)</sup>: Indicare tipo di nave (passeggeri, traghetto, cisterna, yacht, etc.)
- <sup>(e)</sup>: per le navi militari: dislocamento standard
- <sup>(f)</sup>: indicare la posizione geografica della nave
- <sup>(g)</sup>: elencare esattamente le operazioni che devono essere eseguite in bacino, ossia se carenaggio o lavori alla nave e in tale caso se questi esigono modifiche allo scalo
- <sup>(h)</sup>: descrivere eventuali forme speciali dello scafo o della chiglia e deformazioni dovute ad avaria

**Mod. B**

Art.13 Regolamento per l'esercizio dei Bacini di Carenaggio

Genova,.....

Spett.le

**SOCIETA' ENTE BACINI**

Via al Molo Giano,

16128 Genova

La sottoscritta Società....., presa visione del Regolamento per l'esercizio dei Bacini di Carenaggio ed in relazione alla necessità di eseguire modifiche allo scalo del bacino n.....ove dovrà essere immessa la nave.....come da domanda n.....del

....., dichiara con la presente che detto lavoro verrà eseguito a cura, spese e responsabilità della richiedente, che è a conoscenza del normale stato dei bacini ed accessori, e manleva la Società esercente da ogni qualsiasi responsabilità e carico per danni ai bacini, alla nave e/o a terzi in conseguenza di tali modifiche allo scalo.

La richiedente manleva pure la Società esercente da ogni responsabilità o carico in relazione a cattivo assetto della nave, pesi mobili, nave in avaria o comunque in anormali condizioni e ad eventuali spostamenti di peso che si rendessero necessari durante la permanenza della nave in bacino

Firma del richiedente

---

**Mod. C**

Art.5 Regolamento per l'esercizio dei Bacini di Carenaggio

Genova,.....

Spett.le  
**SOCIETA' ENTE BACINI**  
Via al Molo Giano,  
16128 Genova

Il sottoscritto....., dichiara di aver ceduto la precedenza del turno di immissione concernente la nave.....alla nave.....

Capitano.....manlevando la Società esercente da qualunque responsabilità che da tale fatto potrebbe derivare.

Firma del cedente la precedenza del turno

Il sottoscritto....., dichiara di aver accettato la precedenza al turno assegnato alla nave.....a favore della nave.....

escludendo la Società esercente da qualunque responsabilità che da tale fatto potrebbe derivare.

Dichiara inoltre che la nave che sostituisce quella di turno non resterà in bacino per maggior tempo di quello richiesto dalla nave sostituita, anche se dopo l'immissione in bacino emergessero lavori imprevisi per i quali occorrerebbe prolungare la sosta in secco della nave.

Firma dell'accettante la precedenza del turno

Visto per il cambiamento di turno sopra indicato

Società Ente Bacini

## **Allegato “D” al Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Genova (art. 9)**

Servizi forniti in bacino dalla Società concessionaria

### ➤ **Bacino n. 1:**

- n. 1 Gru da 10-20 tonn. (serve anche il bacino n. 3);
- energia elettrica: minimo garantito 500 ampère / 380 V;
- aria compressa: da 100 / 300 HP
- acqua potabile: 5 bocchette UNI 45, pressione 5/6 atmosfere;
- acqua salata: 100 mc./ora

### ➤ **Bacino n. 2:**

- n. 1 Gru da 5-10 tonn. (serve anche il bacino n. 3);
- energia elettrica: minimo garantito 300 ampère / 380 V;
- aria compressa: da 100 / 300 HP
- acqua potabile: 5 bocchette UNI 45, pressione 5/6 atmosfere;
- acqua salata: 100 mc./ora

### ➤ **Bacino n. 3:**

- n. 1 Gru da 5-10 tonn. (serve anche il bacino n. 2);
- n. 1 Gru da 10-20 tonn. (serve anche il bacino n. 1);
- energia elettrica: minimo garantito 500 ampère / 380 V;
- aria compressa: da 100 / 300 HP
- acqua potabile: 5 bocchette UNI 45, pressione 5/6 atmosfere;
- acqua salata: 100 mc./ora

### ➤ **Bacino n. 4:**

- n. 2 Gru da 5-10 tonn.;
- n. 1 Gru da 20-40 tonn.;
- energia elettrica: minimo garantito 800 ampère / 380 V;
- aria compressa: da 100 / 300 HP
- acqua potabile: 5 bocchette UNI 45, pressione 5/6 atmosfere;
- acqua salata: 100 mc./ora

### ➤ **Bacino n. 5:**

- n. 1 Gru da 30 tonn.;
- energia elettrica: minimo garantito 800 ampère / 380 V;
- aria compressa: da 100 / 300 HP
- acqua potabile: 5 bocchette UNI 45, pressione 5/6 atmosfere;
- acqua salata: 100 mc./ora

**N.B.:** nel caso di indisponibilità di una o più gru o altri servizi accessori, la Concessionaria si adopererà per porre a disposizione, nell'ambito della sua possibilità, apparati sostitutivi.

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 001373

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché del decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il decreto n. 306 del 3 marzo 2003 con il quale è stato reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova" approvato dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova il 13.12.2002, ed il decreto n. 894 del 4 agosto 2005 con il quale sono stati integrati gli artt. 9 e 19 dello stesso Regolamento in esito alla deliberazione del Comitato Portuale del 13.7.2005;

**VISTE** le deliberazioni assunte dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova nella seduta del 23 luglio 2012 n. 87/3/2012 e nella seduta del 3 agosto 2012, n. 98/1/2012 relative al "Comparto delle Riparazioni Navali: attuazione delle linee guida di cui alla delibera n. 52/2015 "Revisione del regolamento, del sistema tariffario ed aumento del capitale sociale di Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.", ed in particolare quanto deliberato nella seduta del 23 luglio 2012 in ordine alla formulazione dell'art. 20 bis del Regolamento;

**VISTO** il decreto n. 942 del 29 agosto 2012 con il quale è stato integrato con l'art. 20 bis il Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio, in esito alla delibera del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova del 23 luglio 2012;

**VISTO** il decreto n. 1099 del 24 dicembre 2014 con il quale è stato riformulato l'art. 20 bis del sopracitato Regolamento in esito alla deliberazione assunta dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova nella seduta del 22 dicembre 2014, prot. 90/7/2014 relativa a "Bacini di carenaggio: esame della situazione e provvedimenti relativi. Modifica dell'art. 20 bis del Regolamento per l'esercizio dei bacini";

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione della costituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 3 agosto 2017 n. 3 concernente "Linee di indirizzo per l'avvio della procedura di assegnazione del servizio dei bacini di carenaggio e dei relativi beni";

**CONSIDERATO** che, in esito alla sopracitata delibera, gli Uffici provvederanno ai conseguenti atti necessari per l'avvio della procedura di assegnazione del servizio;

**CONSIDERATO** che l'attuale formulazione dell'art. 20 bis del Regolamento vigente, con particolare riferimento al combinato disposto del comma 1 e del comma 3, non consente ulteriori applicazioni di quanto previsto dal citato articolo;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione del servizio di interesse generale si rende necessario garantire all'attuale concessionaria la possibilità di indire nuove procedure di selezione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuale formulazione dell'art. 20 bis. al fine di assicurare una maggiore certezza circa l'occupazione dei bacini;

**INTESO** che gli affidamenti che eventualmente potranno intervenire a cura dell'attuale concessionario dovranno intendersi interrotti dalla data di definitiva assegnazione del servizio dei bacini di carenaggio al nuovo concessionario;

#### DECRETA

L'art. 20-bis "Disposizione Transitoria" del "Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova" è modificato come segue:

- al comma 1 le parole "*fino al 31 dicembre 2015*" sono sostituite con "*fino al 31 dicembre 2018*"
- il comma 3 è abrogato.

Genova, li

12/8/2017

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Emilio Signorini

